

Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, per la realizzazione del

Progetto PREV-A-2022-12376981 dal Titolo: "Aria outdoor e salute: un atlante integrato

a supporto delle decisioni e della ricerca" - CUP Master G85I22000280001

TRA

L'Azienda U.S.L. - IRCCS di Reggio Emilia, con sede legale in Via Giovanni Amendola, 2, 42122 Reggio nell'Emilia (RE), C.F. e P.Iva: 01598570354, (di seguito anche "**Coordinatore**") nella persona del Direttore f.f. dell'Infrastruttura Ricerca e Statistica, Dott.ssa Elisa Mazzini, in forza dei poteri conferiti con Delibera n. 2022/224 del 31/05/2022,

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)

con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile, 24, C.F.92111430283 e P.Iva 03382700288, (di seguito anche "**Unità Operativa**"), nella persona del Direttore Generale, Ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri conferiti con DCRV n. 81 del 21.07.2021, di seguito indicate congiuntamente anche come "**le Parti**"

Premesso che:

– con l'«Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata "Salute – Ambiente – Biodiversità - Clima" – PNC - Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento Salute-ambiente-biodiversità-clima», pubblicato in data 30/06/2022, il Ministero della Salute (di seguito, per brevità, anche "**MdS**"), Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha invitato le Regioni e le Province autonome a presentare progetti di ricerca della durata di 4 anni (2023-2026) aventi esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di sviluppare un nuovo assetto istituzionale in grado di gestire la tematica salute-ambiente-biodiversità-clima al fine di ridisegnare e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale;

- con l'Avviso pubblico è stato stabilito di finanziare 14 progetti, per un importo di complessivi € 21.000.000,00 (euro ventunomilioni/00) da ripartire tra 14 iniziative nel quadriennio 2023-2026, di cui 8 programmi rientranti nei progetti di AREA A (da intendersi centrali e prioritari per il Sistema Sanitario) a ciascuno dei quali assegnare € 2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00);
- la Regione Emilia-Romagna (di seguito, per brevità, anche "**RER**"), in qualità di Destinatario Istituzionale, ha presentato, per il tramite del Coordinatore, a ciò appositamente delegata con nota prot. 09/08/2022.0733904.U, la proposta progettuale dell'AREA A, Linea 2 "Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria esterna" dal titolo "*Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca*", Codice Progetto PREV-A-2022-12376981 (di seguito, anche "**il Progetto**"), richiedendo al MdS l'importo complessivo pari ad € 2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00);
- il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della RER, competente per materia, svolge il ruolo di co-coordinamento del Progetto, mentre sono demandate al Coordinatore le attività di coordinamento del Progetto stesso;
- al Progetto partecipano quali Unità Operative altri 19 Enti, dalle molteplici competenze sanitarie, ambientali e di ricerca, in rappresentanza delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia;
- il MdS, a conclusione dell'iter di valutazione, con decreto direttoriale del 30/09/2022 ha stilato la graduatoria dei progetti, comunicata con nota 0041596-4/10/2022, ammettendone a finanziamento 13, tra i quali il Progetto PREV-A-2022-12376981;
- al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del Progetto di cui trattasi, il MdS e la RER hanno sottoscritto in data 28/10/2022 apposito Accordo di Collaborazione, (di seguito, anche "**l'Accordo**") agli atti

con Protocollo del Coordinatore n. 2023/0008630 del 20/01/2023, inviato all'Unità

Operativa unitamente agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 a mezzo PEC in data

01/03/2023 ore 12:08, in cui si conferma l'assegnazione, in favore della RER, del

finanziamento complessivo di euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00);

– il suddetto Accordo è stato approvato con decreto direttoriale del 28/10/2022, registrato

dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 06/12/2022 al n. 651 e dalla Corte dei conti in data

23/12/2022, al n. 3265, e decorre dal 23/12/2022;

– con note prot. 10/01/2023.0016396.U e prot. 10/01/2023.0016495.U del 10/01/2023, la

RER ha, rispettivamente, comunicato al MdS la data di inizio delle attività progettuali,

fissata per il 04/01/2023, e richiesto l'erogazione della prima rata di finanziamento, pari ad

€ 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00); al fine di regolare l'attività di co-

ordinamento e di disciplinare i reciproci rapporti giuridici ed economici, in data

13/04/2023 , la RER e il Coordinatore hanno sottoscritto un apposito Accordo di

Collaborazione, agli atti con Protocollo del Coordinatore n.2023/0046842 del 13/04/2023,

finalizzato alla buona conduzione del Progetto, in coerenza con quanto disciplinato

dall'Accordo di Collaborazione tra il MdS e la RER;

– tutto ciò premesso, alla luce dei compiti conferiti all'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia in

qualità di Coordinatore del Progetto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse, l'Accordo sottoscritto in data 28/10/2022 tra ilMdSe RER, inviato all'Unità

Operativa a mezzo PEC in data 01/03/2023 ore 12:08, unitamente agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3,

n. 4 e n. 5, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente Accordo.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente Accordo disciplina i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Coordinatore del Progetto e l'Unità Operativa, finalizzati al corretto e compiuto svolgimento delle attività progettuali declinate nel Progetto PREV-A-2022-12376981, secondo quanto stabilito nell'ambito del piano esecutivo e finanziario, allegato all'Accordo di Collaborazione sottoscritto tra RER ed. MdS.

Il CUP MASTER associato al finanziamento del Progetto è il seguente G85I22000280001, mentre il CUP generato dall'Unità Operativa, collegato al CUP MASTER, è il seguente J55I22004310001.

ART. 3 – EFFICACIA E DURATA

3.1 Le Parti convengono che la validità del presente Accordo ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione fino alla conclusione del Progetto prevista in data 31/12/2026.

3.2 Le attività progettuali decorrono dal 04/01/2023 e termineranno il 31/12/2026, senza possibilità di proroga.

ART. 4 - REFERENTI DELLA RICERCA E RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE

CONTRATTUALE

4.1 Il Responsabile Scientifico per il Coordinatore è il Dott. Paolo Giorgi Rossi, Direttore della S.C. di Epidemiologia presso l'AUSL-IRCCCS di Reggio Emilia, mentre il Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa è il Direttore del Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente.

4.2 Al fine di vigilare sulla puntuale esecuzione dei reciproci impegni e coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività, le Parti nominano ciascuna rispettivamente un responsabile dell'esecuzione dell'accordo come segue:

Per il Coordinatore: Dott. Paolo Giorgi Rossi; Direttore della S.C. di Epidemiologia presso l'AUSL-IRCCCS di Reggio Emilia

Per l'Unità Operativa: Direttore del Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente

ART. 5 – OBIETTIVI DELL'UNITA' OPERATIVA

5.1 Nell'ambito degli Obiettivi indicati nell'Allegato n. 1 dell'Accordo, l'Unità Operativa si impegna a contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi, anche attraverso le attività di seguito meglio descritte:

Ob 2: Atlante integrato dei dati su inquinanti atmosferici ed esiti sanitari. l'UO contribuirà all'obiettivo attraverso la fornitura, l'elaborazione e l'analisi dei dati ambientali di inquinamento atmosferico, fornendo le relative informazioni disponibili ai fini della valutazione dell'esposizione. Per tale attività l'UO potrà inoltre avvalersi di servizi finalizzati all'ottimizzazione e all'implementazione del funzionamento di software di elaborazione dei dati.

. Fra le attività previste dall'obiettivo 2 l'UO contribuirà alle seguenti:

2.1 Survey sulla disponibilità dei dati per inquinanti ed esiti convenzionali e valutazione della loro qualità in ogni regione partecipante;

2.2 Armonizzazione spazio-temporale dei dati ambientali definendo il minimo livello di granularità comune a tutte le regioni. I dati di esposizione potranno basarsi sia sulle misurazioni al suolo, sia sull'uso di una modellistica condivisa/omogenea;

2.5 Stima delle concentrazioni ad alta risoluzione e calcolo della PWE (a livello di sezione di censimento). Il modello sarà aggiornabile nel tempo, alimentandosi dei dati real-time di monitoraggio di cui il SNPA dispone.

Ob 6: Formazione, disseminazione e comunicazione. L'UO contribuirà con l'organizzazione di corsi e attività di disseminazione partecipate. Fra le attività previste dall'obiettivo 6 l'UO contribuirà alle seguenti:

6.3. Attività di disseminazione dell'Atlante, attraverso la sperimentazione di modelli di pianificazione partecipata a livello locale;

6.4. Costruzione del sito web del progetto, per la quale ci si avvarrà dell'esperienza maturata nei precedenti progetti che hanno coinvolto il network della salute ambientale in Italia, EpiAmbNet e RIAS, e della collaborazione con l'Associazione

Italiana di Epidemiologia;

6.5. Organizzazione di corsi per le figure del SSN e per le strutture che si occupano dei piani di qualità dell'aria (Direzioni regionali Ambiente) sull'Atlante e sulla relazione tra inquinanti atmosferici ed esiti di salute.

5.2 Resta inteso che le attività relative ai suindicati obiettivi potranno essere modificate in base alle esigenze del Progetto, in accordo con le regole del Bando ed a seguito di approvazione del Responsabile Scientifico del Coordinatore

ART. 6 – ATTIVITA', RAPPORTI TECNICI E RENDICONTI FINANZIARI, VERIFICHE

6.1 Al fine di consentire alla RER ed al Coordinatore l'adempimento di quanto previsto nei reciproci accordi, e di quanto contenuto nell'art. 4 dell'Accordo stipulato tra MdS e la RER, l'Unità Operativa si impegna a trasmettere al Coordinatore :

- a) entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla scadenza di ciascun semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle stesse, ed un rendiconto economico - finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute: con il dettaglio delle attività progettuali poste in essere dall'Unità Operativa;
- b) entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza del Progetto, il rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, unitamente al rendiconto economico- finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute con il dettaglio delle attività progettuali poste in essere dall'Unità Operativa,.

6.2 Le scadenze di cui sopra sono esplicitate nella tabella che segue:

	Termine I° Semestre	Scadenza entro la quale l'UO deve presentare il Rapporto Tecnico ed il Rendiconto Finanziario	Termine II° Semestre	Scadenza entro la quale l'UO deve presentare il Rapporto Tecnico ed il Rendiconto Finanziario
I° Anno	04/07/2023	09/07/2023	04/01/2024	09/01/2024
II° Anno	04/07/2024	10/07/2024	04/01/2025	09/01/2025
III° Anno	04/07/2025	09/07/2025	04/01/2026	09/01/2026

IV° Anno	04/07/2026	09/07/2026	31/12/2026	11/01/2027
----------	------------	------------	------------	------------

6.3 I rapporti tecnici ed i rendiconti economico-finanziari di cui al precedente comma dovranno essere redatti dall'Unità Operativa sulla base della modulistica di cui agli Allegati n. 3 e n. 4 all'Accordo, nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario del Progetto, fermo restando che il MdS rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza e che rispettino le indicazioni di cui all'Allegato n. 5 del medesimo Accordo

6.4 Il Coordinatore avrà cura di raccogliere e controllare la correttezza e la congruità dei rapporti tecnici e dei rendiconti economico-finanziari dell'Unità Operativa prima di trasmetterla, secondo le tempistiche riportate nel presente articolo, alla RER che, a sua volta, trasmetterà la documentazione ricevuta al MdS.

6.5 Ulteriori indicazioni sulle modalità operative con cui procedere alla trasmissione di detta documentazione potranno essere oggetto di successive comunicazioni che il Coordinatore formulerà tempestivamente all'Unità Operativa, la quale s'impegna a produrre, la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro il termine congruo necessario per provvedere.

6.6 La documentazione dovrà essere conservata in originale presso l'Unità Operativa, e trasmessa in formato PDF al Coordinatore, il quale la conserverà in appositi fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni per 10 (dieci) anni dal pagamento del saldo del finanziamento erogato. Si precisa che per "documentazione in originale" si intende inclusa anche quella in formato digitale. La documentazione giustificativa delle spese sostenute, citata nei rendiconti finanziari semestrali da parte dell'Unità Operativa per tutta la durata del Progetto, secondo quanto previsto nell'Allegato n. 4 dell'Accordo e nelle modalità previste nell'Allegato n. 5 del medesimo Accordo, dovrà essere trattenuta in formato PDF, dal Coordinatore che si impegna a produrre alla RER, entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stessa.

6.7 La RER, oltre alle opportune verifiche sulla documentazione prodotta dal Coordinatore, predisporrà periodicamente, secondo le modalità e le tempistiche oggetto di apposite successive comunicazioni, controlli a campione sui documenti contabili trasmessi dal medesimo.

6.8 Nell'ipotesi in cui i rapporti tecnici e/o i rendiconti economico-finanziari non siano considerati esaustivi, l'Unità Operativa dovrà fornire al Coordinatore le integrazioni e i chiarimenti necessari, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

I rapporti tecnici e i rendiconti economico-finanziari dovranno essere inviati al seguente indirizzo di PEC: direzionescientificairccs@pec.ausl.re.it.

6.9 Ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario complessivo nel pieno rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti (spese per personale, pari al 10% IVA inclusa e spese generali, pari al 7% IVA inclusa).

ART. 7 – FINANZIAMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

7.1. Il finanziamento complessivo assegnato all'Unità Operativa è pari ad € 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) esente IVA e verrà erogato da parte del Coordinatore secondo le seguenti modalità:

a) una prima quota pari al 20% del finanziamento complessivo, di € 17.000,00 (euro diciassettemila/00), entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;

b) una seconda quota pari al 25% del finanziamento complessivo, di € 21.250,00 (euro ventunomiladuecentocinquanta/00), entro il 31/12/2023, a seguito dell'esito positivo del rapporto tecnico trasmesso.

c) una terza quota pari al 25% del finanziamento complessivo, di € 21.250,00 (euro ventunomiladuecentocinquanta/00), entro il 31/12/2024, a seguito dell'esito positivo dei rapporti tecnici trasmessi;

d) una quarta quota pari al 10% del finanziamento complessivo, di € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00, entro il 31/12/2025, a seguito dell'esito positivo dei rapporti tecnici trasmessi;

e) una quinta quota a saldo pari al 20% del finanziamento complessivo, di € 17.000,00 (euro diciassettemila/00), a conclusione dell'intervento, a seguito dell'esito positivo dei rapporti tecnici trasmessi.

7.2 Ai fini del pagamento, il MdS si riserva la facoltà di richiedere alla RER, che a sua volta si rivolgerà al Coordinatore, copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'Allegato n. 4 al presente Accordo.

7.3 Resta inteso che le rate di finanziamento verranno erogate all'Unità Operativa solo a seguito dell'esito positivo dei relativi rapporti tecnici e le stesse verranno erogate entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del Coordinatore della relativa tranche di finanziamento, ed a fronte dell'emissione da parte dell'Unità Operativa di idoneo documento contabile intestato Al Coordinatore.

7.4 I riferimenti a cui inviare i documenti contabili sono i seguenti:

Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia - via Giovanni Amendola 2 – 42122

Reggio Emilia (RE), CF e P.IVA : 01598570354 – Codice IPA: UFY9MH

PEC: bilancio@pec.ausl.re.it – direzionescientificairccs@pec.ausl.re.it

All'interno della causale dovrà essere inserita la seguente dicitura:

“Rata di finanziamento n.# del Progetto dal titolo “Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca” – PNC 2022 – CUP MASTER: G85I22000280001

CUP UO: J55I22004310001, UPR 99PC22GR, Unità Operativa n.6“;

ART. 8 – SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI. RISOLUZIONE.

8.1 In caso di valutazione negativa, da parte del Ministero, della documentazione di cui all'art. 6, il Coordinatore sospenderà l'erogazione del finanziamento all'Unità Operativa. La

sospensione del finanziamento sarà disposta anche nell'ipotesi di ritardato o mancato invio della documentazione da parte dell'Unità Operativa al Coordinatore e/o per irregolare o mancata attuazione del presente Accordo.

8.2 In caso di accertamento, in sede di esame dei rapporti tecnici di cui all'art. 6, di grave violazione degli obblighi di cui al presente Accordo per cause imputabili all'Unità Operativa, che possano pregiudicare la realizzazione del medesimo, il Coordinatore intimerà per iscritto all'Unità Operativa a mezzo PEC, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida.

8.3 In caso di inutile decorso del suddetto termine, il presente Accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

8.4 È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione, l'Unità Operativa ha l'obbligo di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte e non spese sino alla data di risoluzione del presente accordo.

8.5 In ogni caso, il ritardo, la sospensione o la revoca dell'erogazione del finanziamento da parte del MdS determinerà contestualmente l'esonero, temporaneo o definitivo, del Coordinatore dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per l'Unità Operativa.

8.6 Qualora il MdS non riconoscesse eleggibili le spese indicate nei rapporti tecnici di cui all'art. 6 del presente Accordo, l'Unità Operativa si impegna a restituire al Coordinatore gli importi ricevuti ad esse relativi, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati dal medesimo.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo e in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e

alla libera circolazione dei dati personali.

9.2 Le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del (GDPR), dandosi reciprocamente atto che lo scambio di dati sarà conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e che l'accesso ai dati personali sarà consentito solo a soggetti appositamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

9.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività, anche amministrative, previste dal presente Accordo, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento, adottando idonee misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento.

9.4 I dati saranno conservati per un tempo pari alla durata della presente collaborazione, e, comunque, per un periodo di tempo ulteriore corrispondente agli obblighi di conservazione della documentazione amministrativo-contabile, come previsto dall'Accordo tra MdS e la RER e dall'art. 5 del presente Accordo.

ART. 10 – PUBBLICAZIONI E RISULTATI DELLA RICERCA

10.1 I risultati del Progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'art. 6 del presente Accordo, sono di esclusiva proprietà del MdS.

10.2 Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file che sorgono in itinere, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, del rapporto tecnico conclusivo, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale, anche didattico, creato, inventato, predisposto o realizzato dal Coordinatore e/o dall'Unità Operativa nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del MdS. Quest'ultimo potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione

anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

10.3 Il referente scientifico dell'Unità Operativa ha l'obbligo di trasmettere a mezzo pec al referente scientifico del Coordinatore tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del Progetto unitamente alla documentazione di cui all'art. 6 del presente accordo.

10.4 È fatto comunque obbligo all' Unità Operativa di rendere i suddetti dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Coordinatore in ogni momento, dietro specifica richiesta, in formato aggregato.

10.5 Senza previa autorizzazione ministeriale, l'Unità Operativa non potrà in alcun modo diffondere, parzialmente o totalmente, i dati relativi al Progetto, né utilizzare il logo del MdS e della RER, non si potranno inoltre diffondere ad enti terzi, nazionali e/o internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni concernenti il Progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.

10.6 La pubblicazione autorizzata dei dati dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – PNC".

ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217, le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente Accordo di Collaborazione costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione dell' Accordo di Collaborazione.

Art. 12 - DISCIPLINA ANTICORRUZIONE

Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede ed a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 06 Novembre 2012 ("Legge Anticorruzione") e sue successive modificazioni, le Parti dichiarano di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, approvato per l'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia con Delibera n. 27 del 19 gennaio 2018 (ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a della Legge n.190 del 6/11/2012), e dall'Unità Operativa con Delibera del Direttore Generale n.20 del 31.01.2023. Le Parti si impegnano a non effettuare pagamenti diretti od indiretti di denaro od altre utilità (cumulativamente "Pagamenti") ad alcun Funzionario Pubblico (come in appresso definito), e a non ricevere Pagamenti da alcun Funzionario Pubblico, ove tali Pagamenti siano finalizzati ad influenzarne le decisioni o l'attività con riferimento all'oggetto del presente Accordo di Collaborazione od ogni altro aspetto dell'attività del Coordinatore. Per "Funzionario Pubblico" si intende qualsiasi persona ricompresa nella definizione di "pubblico ufficiale" di cui all'art. 357 del Codice Penale, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, (i) persone che agiscano quali funzionari, impiegati o dipendenti a qualsivoglia titolo di un Governo o di un'organizzazione pubblica internazionale, o (ii) rappresentanti o funzionari di partiti politici o candidati ad incarichi politici od amministrativi pubblici. L'Unità Operativa s'impegna ad informare immediatamente il Coordinatore circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza ed a rendere disponibile al Coordinatore od ai suoi incaricati tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Accordo di Collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le parti.

ART. 13 - RECESSO

13.1 Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tramite PEC.

13.2 In caso di recesso l'Unità Operativa avrà, comunque, diritto al rimborso delle spese

documentate eventualmente sostenute per le attività eseguite o in corso di esecuzione fino al momento in cui il recesso produce effetto.

ART. 14 – ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 e smi, con oneri a carico dell'Unità Operativa, ed è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

ART. 15. – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del TAR Veneto.

ART. 16 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo si rinvia all'Accordo sottoscritto tra il MdS e la RER, nonché alle norme del codice civile previste in materia di obbligazioni e contratti, per quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990.

Per l'Azienda U.S.L.-IRCCS di Reggio Emilia

Il Direttore f.f. dell'Infrastruttura Ricerca e Statistica

Dott.ssa Elisa Mazzini

Per l'Unità Operativa ARPAV

Il Direttore Generale

ing. Loris Tomiato